



COMUNE DI  
BORGO A  
MOZZANO

## **Regolamento in materia di servizi sociali**



## INDICE

### TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Principi, oggetto e finalità.....	6
Articolo 2 - Accesso alla rete degli interventi dei servizi sociali e priorità.....	6
Articolo 3 – Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi in ambito sociale.....	7
Articolo 4 - Attivazione di ufficio.....	7
Articolo 5 - Accesso in situazioni di emergenza – urgenza e forme di istruttoria abbreviata.....	7
Articolo 6 - Valutazione multidimensionale sociosanitaria.....	8

### TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELLA PERSONA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 7 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino.....	8
Articolo 8 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive.....	9
Articolo 9 - Trattamento dei dati personali.....	10

### TITOLO III - INTERVENTI E SERVIZI EROGATI

Articolo 10 - Segretariato Sociale Professionale.....	11
Articolo 11 - Presa in carico del Servizio Sociale Professionale e valutazione del bisogno.....	11
11.1 - Progetto personalizzato di intervento.....	12
11.2 - Cessazione della presa in carico.....	12
Articolo 12 - Codice deontologico dell'Assistente Sociale.....	12
Articolo 13 - Interventi di sostegno economico.....	12
13.1 – Tipologia degli interventi... ..	13
13.2 - Requisiti di accesso, cause di esclusione, quantificazione degli interventi economici.....	14
13.3 - Modalità di presentazione della richiesta di intervento di assistenza economica.....	14
Articolo 14- Interventi relativi all'Area Minori e Famiglie.....	15
14.1 - Inserimento in comunità su disposizione del Tribunale per i Minorenni.....	15
14.2 - Incontri protetti.....	16
14.3 - Inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali senza provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.....	16
14.4 – Istruttoria e determinazione della quota da porre a carico del/dei genitori..	17
Articolo 15 - Assistenza Educativa Minori.....	17
15.1 - Compartecipazione al costo del servizio.....	18
Articolo 16 - Affidamento familiare.....	18
16.1 - Tipologie di affidamento familiare.....	18
16.2 - Sostegno economico – affidamento familiare.....	18
Articolo 17 - Assistenza domiciliare per anziani, adulti, famiglie multiproblematiche e persone con disabilità (SAD).....	19
17.1 - Beneficiari dell'intervento.....	19
17.2 - Compartecipazione alla spesa.....	20
Articolo 18 - Interventi economici ad integrazione delle rette in strutture residenziali.....	20
18.1- Destinatari del contributo.....	20
18.2 - Condizioni per l'integrazione della retta di ospitalità.....	20
18.3 - Determinazione dell'integrazione della retta.....	21
18.4 - Coinvolgimento della rete familiare.....	21
18.5 - Recupero di risorse economiche.....	21
Articolo 19 – Centri Diurni.....	22

Articolo 20 – Ricovero in casa famiglia.....	22
Articolo 21 - Ricovero in caso di urgenza.....	22
Articolo 22 - Servizio di trasporto sociale.....	23
Articolo 23 – Destinatari.....	23
Articolo 24 – Telesoccorso.....	24
Articolo 25 – Spese funebri.....	24
Articolo 26 – Percorsi a sostegno di vittime di violenza, maltrattamento e abuso.....	24
<b>TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI</b>	
Articolo 27 - Abrogazioni.....	25
Articolo 28 - Regolamentazioni di altri servizi.....	25
Articolo 29 - Pubblicità.....	25
Articolo 30 - Entrata in vigore.....	25

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con L. 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L. 3 marzo 2009, n.18
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre del 2000
- G.D.P.R UE 2016/679, *“Regolamento generale sulla protezione dei dati”*
- Costituzione della Repubblica Italiana
- Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, *“Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”*
- Codice Civile, Titolo XI, ex art. 403
- Codice Civile, Titolo XIII, art. 433
- Codice Civile, Titolo IX Capo 1 e 2
- Codice Penale, Titolo VII, art. 496
- Legge 4 maggio 1983, n. 184, rubricata *“Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori”*, modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricata *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, rubricata *“Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”*
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, rubricata *“Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*
- Legge 5 giugno 2003, n. 13, rubricata *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3”*
- Legge 9 gennaio 2004, n.6, rubricata *“Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.”*
- Legge 22 giugno 2016, n.112, rubricata *“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”*
- Legge 7 aprile 2017, n.47, rubricata *“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”*
- Legge 19 luglio 2019, n. 69, rubricata *“Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”*
- DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n.48, rubricato *“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro”*
- D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 rubricato *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*
- D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 rubricato *“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”*

- D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, rubricato *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, rubricato *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*
- D.lgs. 15 settembre 2017, n.147, rubricato *“Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”*
- D.P.C.M 14 febbraio 2001, rubricato *“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”*
- D.P.C.M 5 dicembre 2013, n. 159, rubricato *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente”*
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 agosto 2019, rubricato *“Individuazione delle modalità tecniche per consentire al cittadino di accedere alla dichiarazione ISEE precompilata resa disponibile in via telematica dall’INPS”*
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 ottobre 2019 di approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU) nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del D.P.C.M n.159/2013
- Legge regionale 16 novembre 2007, n.59, rubricata *“Norme contro la violenza di genere”*
- Legge regionale 18 dicembre 2008, n.66, rubricata *“Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”*
- Legge regionale 18 ottobre 2017, n.60, rubricata *“Disposizioni generali sui diritti e le politiche per le persone con disabilità”*
- Delibera Giunta Regione Toscana 8 marzo 2010, n.291, Allegato A *“Linee Guida Contro la Violenza di Genere”*
- Delibera Giunta Regione Toscana 23 marzo 2010, n.370 rubricata *“Progetto per l’assistenza continua alla persona non autosufficiente”*
- Delibera Giunta Regione Toscana 5 dicembre 2016, n. 1260, Allegato A *“Rete Regionale Codice Rosa”*
- Delibera Giunta Regione Toscana 10 giugno 2017, n.664, rubricata *“Nuove Linee di indirizzo per l’utilizzo del FNA destinato alle disabilità gravissime e assegnazione risorse”*
- Delibera Giunta Regione Toscana 13 dicembre 2021, n.1338 rubricata *“Atto di indirizzo per la predisposizione di Vita Indipendente”*
- Circolare INPS 18 dicembre 2014, n.171, rubricata *“Istruzioni sulla Riforma ISEE”*
- Circolare INPS 25 luglio 2016, n.137, rubricata *“Modifica del calcolo dell’ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità. Articolo 2 sexies del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, con la legge 26 maggio 2016, n. 89”*
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato il 13 luglio 2021, Missione 5 *“Inclusione e Coesione”* e Missione 6 *“Salute”*
- Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023, approvato con Decreto Interministeriale del 22 ottobre 2021
- Accordo di programma per l’attuazione del Piano di Zona
- Gli Statuti dei Comuni
- I Regolamenti dei Comuni
- Nuovo Codice Deontologico dell’Assistente Sociale entrato in vigore dal 1 giugno 2020

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Articolo 1 - Principi, oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e di natura socio-sanitaria assicurate dal Comune, recando al contempo i criteri guida per l'erogazione delle stesse.
2. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale i quali limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, il Comune, nei limiti delle proprie competenze e risorse, garantisce l'erogazione:
  - a. dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i diritti civili e sociali ai sensi della Costituzione Italiana, art. 117, comma 2, lett. m;
  - b. dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori, rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato, da garantire nel territorio regionale;
  - c. dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b) da garantire nel territorio comunale;
3. Sono riconosciuti e promossi modelli gestionali innovativi in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini;
4. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.

### **Articolo 2 - Accesso alla rete degli interventi dei servizi sociali e priorità**

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi sociali:
  - a. i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel Comune;
  - b. i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario, gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;
  - c. le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a. e b., comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

Sono sempre garantite la tutela della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
2. in base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete di interventi sociali: le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi

assistenziali.

### **Articolo 3 - Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi in ambito sociale**

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi in ambito sociale può avvenire su richiesta della persona, ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti, ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti segnalino situazioni meritevoli di valutazione da parte dei servizi sociali comunali.
2. Qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si rende necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, il servizio sociale informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno, ovvero sia pregiudizievole per la persona.
3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi sociali qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.
4. La domanda debitamente sottoscritta, è acquisita dall'ufficio protocollo del Comune di Borgo a Mozzano. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi è valutata dal servizio sociale professionale.
5. Con provvedimento finale dell'ufficio competente è disposta l'ammissione, ovvero il diniego motivato all'accesso al servizio. Detto provvedimento finale, in caso di ammissione, stabilisce altresì, per ciascun intervento, la tariffa applicata.
6. In caso di diniego lo stesso sarà opportunamente motivato e comunicato per iscritto all'interessato.
7. L'adozione del provvedimento finale è di esclusiva competenza del Responsabile del Servizio.

### **Articolo 4 - Attivazione di ufficio**

Il Servizio Sociale comunale attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a. adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b. presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c. situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d. segnalazioni da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzate a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione privi di rete parentale.

### **Articolo 5- Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata**

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza, le quali richiedano la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, l'Assistente Sociale, sulla base delle informazioni disponibili, accerta la situazione di bisogno di natura

emergenziale, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, previa assunzione dell'impegno di spesa da parte del Responsabile del Servizio, con provvedimento motivato, in deroga ai criteri di compartecipazione al costo dei servizi definiti all'articolo 7.

#### **Articolo 6 - Valutazione multidimensionale sociosanitaria**

1. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multidimensionale di carattere sociosanitario, il Servizio Sociale comunale invia richiesta di attivazione alle unità di valutazione competenti e/o ai servizi specialistici territoriali.
2. Anche nel caso di necessità di condivisione di informazioni, il Servizio sociale può chiedere ai servizi specialistici elementi necessari per il completamento della valutazione. In questo caso il termine per la valutazione appropriata del bisogno richiederà un'estensione del tempo d'istruttoria che comunque non dovrà eccedere, di norma, i 60 (sessanta) giorni lavorativi.

### **TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELLA PERSONA AL COSTO DEI SERVIZI**

#### **Articolo 7 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino**

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali, prestazioni di natura sociosanitaria sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.
2. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:
  - a. dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;
  - b. dalla normativa nazionale e regionale in materia;
  - c. dalle disposizioni del presente regolamento.
3. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto degli equilibri di bilancio a definire:
  - a. soglia di accesso per la richiesta di attivazione di interventi e servizi;
  - b. le percentuali di compartecipazione alla spesa del servizio;
  - c. l'eventuale esenzione.
4. Nel Caso in cui la giunta comunale non provveda a deliberare ai sensi del comma precedente, si intende confermato il sistema tariffario in vigore nell'esercizio finanziario precedente.
5. Qualora in corso d'anno si verifichi una situazione di disoccupazione, cessazione del lavoro, cassa integrazione per un componente del nucleo familiare, sarà possibile presentare una certificazione ISEE corrente, che prende in considerazione la nuova situazione lavorativa.
6. In casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e valida motivazione, il Servizio Sociale può proporre una riduzione parziale o totale della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del Responsabile del Servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione

della vulnerabilità, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo. Tale riduzione parziale o totale costituisce, di fatto, intervento di assistenza economica di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

7. Nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del Servizio Sociale, gli interventi e/o prestazioni sociali vengono comunque attivati, con riserva di avviare il procedimento per la contribuzione.
8. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso, ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.
9. Ove resti inadempito da parte del privato l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.
10. È altresì possibile l'interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.
11. Nel caso in cui la domanda di assistenza coinvolga i familiari (coniuge, genitori, figli) questi dovranno essere informati della contribuzione a loro carico e chiamati a firmare l'atto d'impegno presso l'ufficio competente. In caso di contribuzione da parte di uno o più di essi, questi dovranno sottoscrivere dichiarazioni attestanti tale diniego che verranno valutate dall'organo decisionale nel contesto dell'intera istanza. Nelle more di tale decisione l'intervento a favore del soggetto privo di assistenza sarà disposto ugualmente, in adesione ai principi di sicurezza sociale espressa dal DPR 616/77.
12. Qualora l'interessato abbia anche beni patrimoniali, sottoscrive presso l'ufficio competente, una dichiarazione con cui riconosce all'amministrazione comunale un diritto di prelazione sui propri beni immobiliari. Il comune di Borgo a Mozzano può procedere all'acquisizione dei beni, quando sussistono pendenze di natura economica non saldate, fino alla compensazione del credito.

#### **Articolo 8 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive**

1. Il Comune effettua controlli, di norma, sul 10% delle dichiarazioni presentate, anche a campione, in ordine alla veridicità e a quant'altro previsto dal presente regolamento comunale secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
2. I controlli sono di tipo formale e sostanziale, diretti ed indiretti, avvengono utilizzando in primo luogo le informazioni in possesso del Comune. I controlli potranno essere effettuati anche con ricorso a tutti i mezzi istruttori a disposizione, eventualmente con l'ausilio dei competenti Organi e Autorità, quali la Guardia di Finanza.
3. I Servizi Sociali comunali preposti all'attività di controllo possono altresì richiedere all'interessato idonea documentazione che non sia reperibile presso una Pubblica Amministrazione o un Gestore di servizi pubblici, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità, nonché acquisire ulteriori elementi conoscitivi. La mancata o tardiva presentazione della documentazione richiesta, ovvero la sua incompletezza o inidoneità comporteranno il diniego o la revoca dell'intervento.

4. Nel caso di errori materiali di modesta entità i Servizi Sociali comunali invitano il richiedente a presentare una dichiarazione in variazione entro un congruo termine.
5. In ogni caso, qualora all'esito delle verifiche e dei controlli suddetti, emergano elementi di non veridicità su quanto dichiarato, è garantito il contraddittorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine perentorio non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, eventuali idonee controdeduzioni e/o documentazione atte a fornire esaustive motivazioni al fine di giustificare le difformità riscontrate. La comunicazione di contestazione e di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 9 - Trattamento dei dati personali**

1. Il trattamento dei dati è finalizzato a:
  - a. raccogliere informazioni per garantire servizi volti alla tutela di soggetti in stato di bisogno;
  - b. monitorare e programmare gli interventi svolti in ambito sociale, socio-educativo e socio-sanitario;
  - c. attivare servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari richiesti da soggetti interessati (o loro rappresentanti legali);
  - d. raccogliere informazioni/valutazioni sullo stato personale e familiare e attivare interventi su mandato dell'Autorità Giudiziaria.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità descritte e l'eventuale rifiuto di conferire tali dati comporterà l'impossibilità di erogare qualsiasi tipo di servizio.
3. Le attività svolte rientrano nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico (anche di natura rilevante) connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
4. Gli interessati a cui si riferiscono i dati trattati dal Titolare sono soggetti in stato di bisogno e loro parenti e affini, soggetti che sono a conoscenza di situazioni di disagio coinvolti nelle attività del Titolare, soggetti richiedenti servizi in ambito socio-assistenziale, socio-educativo e socio-sanitario e loro rappresentanti legali.
5. I dati saranno trattati da soggetti specificamente designati dal Titolare, debitamente autorizzati ed istruiti con le modalità ritenute da esso più opportune ai sensi dell'art. 2-quaterdecies D.lgs. 106/2003.
6. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, tenuto conto il rispetto degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell'adempimento delle proprie funzioni istituzionali.
7. L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, nei casi previsti dalla legge, i suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai suoi dati personali, al diritto ad ottenerne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di limitazione e opposizione al trattamento. I diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati.

### **TITOLO III - INTERVENTI E SERVIZI EROGATI**

#### **Articolo 10 - Segretariato Sociale Professionale**

1. L'Ufficio Sociale garantisce lo sportello di Segretariato Sociale, con accesso libero in giorni e orari prestabiliti.
2. L'attività del Segretariato Sociale è finalizzata a:
  - a. garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete di servizi sociali e socio-sanitari;
  - b. orientare il cittadino all'interno della rete dei servizi sociali e socio-sanitari e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
  - c. assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni;
  - d. segnalare situazioni ai competenti uffici (altri servizi sociali territoriali: consultori, S.E.R.D, ecc.), affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.
3. Quando il bisogno della persona viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a indirizzare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il colloquio in Segretariato Sociale si conclude il relativo procedimento.
4. Quando in sede di colloquio in segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto qualificato, viene definita la presa in carico da parte del servizio sociale professionale.

#### **Articolo 11 - Presa in carico del Servizio Sociale Professionale e valutazione del bisogno**

1. Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, la persona è presa in carico dal servizio sociale professionale.
2. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale, contenente dati e informazioni sulla persona e/o nucleo familiare, i quali dovranno essere costantemente aggiornati in base a cambiamenti e sviluppi del caso.
3. Per la valutazione della situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a. insufficienza del reddito per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
  - b. incapacità di provvedere a sé stessi;
  - c. presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
  - d. presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.
4. I criteri che orientano la discrezionalità delle valutazioni professionali di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:
  - a. la capacità economica della persona;
  - b. la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali;
  - c. la disponibilità personale di risorse di rete;
  - d. le condizioni di salute;
  - e. il contesto abitativo e sociale;
  - f. la situazione familiare in particolare la presenza di familiari giuridicamente tenuti

- agli alimenti in favore dell'interessato;  
g. la capacità di assumere decisioni.

### **Articolo 11.1 - Progetto personalizzato di intervento**

1. A seguito della valutazione dello stato di bisogno con il coinvolgimento della persona, l'Assistente Sociale, in accordo e in collaborazione con la medesima, predispone un progetto personalizzato di intervento, in un'ottica di promozione ed emancipazione, attivando e integrando tutte le risorse, le reti e i servizi che possano concorrere all'attuazione del progetto concordato.
2. Il progetto, che deve essere sottoscritto dalla persona, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi, modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi.
5. Il rifiuto alla sottoscrizione del progetto o il mancato rispetto degli accordi sottoscritti da parte della persona, in mancanza di adeguata motivazione, può comportare l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

### **Articolo 11.2 - Cessazione della presa in carico**

1. La presa in carico della persona termina per:
  - a. raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
  - b. interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
  - c. trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione di ricovero presso struttura residenziale presente in altro comune)

### **Articolo 12 - Codice deontologico dell'Assistente Sociale**

Nel merito degli interventi propri del servizio sociale professionale, ogni assistente sociale deve conformare il proprio operato nel rispetto della normativa e del codice deontologico vigenti, che costituiscono gli insuperabili parametri di riferimento nell'esercizio dell'attività professionale.

### **Articolo 13 - Interventi di sostegno economico**

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro e/o di beni materiali ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi, rivolti alla persona che si trova in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.
2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona.
3. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione (PEG), approvato annualmente dalla Giunta comunale.

### **Articolo 13.1 - Tipologia degli interventi**

1. Sono previste alcune tipologie di interventi di sostegno economico:

a) Contributo ordinario

Per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore della persona esposta al rischio di marginalità sociale e impossibilitata a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause economiche, fisiche e/o sociali. L'accesso al beneficio è subordinato alla presenza di una capacità economica della persona inferiore o uguale alla soglia di accesso ai contributi ordinari. Il contributo può essere erogato direttamente alla persona o al soggetto creditore, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione.

La concessione è vincolata alla elaborazione di un progetto di assistenza personalizzato, cui la persona aderisce attivamente assumendosi l'obbligo di rispettare gli impegni presi con l'accettazione del progetto medesimo, fra cui, di norma, viene inserito, per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, l'obbligo di attivazione lavorativa.

L'inosservanza di quanto sopra riportato comporta la decadenza e l'interruzione del contributo.

Il contributo ordinario ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell'intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile di norma per massimo sei mesi.

In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare la persona beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

L'entità del contributo è proposta dal Servizio Sociale sulla base dell'elaborazione del progetto di assistenza personalizzato.

b) Contributo straordinario

Per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie ed eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato e/o al creditore.

L'entità del contributo è proposta dal Servizio Sociale sulla base della valutazione della situazione contingente e straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

2. L'intervento può essere erogato in una o più soluzioni, tenuto conto delle risorse disponibili e degli esiti dell'istruttoria. Per ogni erogazione il servizio sociale territoriale verifica la compatibilità tra l'entità dell'intervento economico finalizzato e gli eventuali interventi economici già concessi, nonché l'assenza di inadempienze del singolo e/o del nucleo rispetto all'eventuale progetto di assistenza individuale concordato preventivamente.

L'entità del contributo assegnabile dovrà tenere conto delle agevolazioni di cui il soggetto beneficia o potrà beneficiare attraverso l'applicazione di normative nazionali, regionali, nonché da contributi che potrebbero derivare dal Comune e dalle

Associazioni di volontariato e/o altri Enti.

### **Articolo 13.2 - Requisiti di accesso, cause di esclusione, quantificazione degli interventi economici**

1. Per l'accesso alle prestazioni di natura economica, viene individuato un indice economico di bisogno. Il Comune di Borgo a Mozzano assume quale indice di bisogno il valore ISEE.
2. I richiedenti con ISEE ordinario inferiore o uguale a quanto stabilito dalla Giunta Comunale possono accedere alla valutazione da parte del servizio sociale.
3. Sono da considerare esclusi dall'intervento di assistenza economica i soggetti che presentino una delle seguenti condizioni:
  - a. ISEE ordinario superiore a quanto deliberato dalla Giunta Comunale;
  - b. mancata adesione all'eventuale proposta di progetto di intervento sociale formulata dal servizio;
  - c. non presentino la documentazione richiesta;
  - d. in presenza di familiari (coniuge, genitori, figli) che di fatto provvedano o possano garantire il minimo vitale;
  - e. in presenza di depositi/libretti postali, bancari ecc e/o estratti conto alla data di presentazione dell'istanza superiori a € 5.000,00.

### **Articolo 13.3 - Modalità di presentazione della richiesta di intervento di assistenza economica**

1. La domanda per l'erogazione di interventi di assistenza economica prevista dal presente regolamento deve essere presentata, su apposito modulo, presso il Servizio Sociale competente.
2. Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione ritenuta utile per attestare la situazione ed in particolare sono richiesti:
  - a. dichiarazione ISEE ordinario o ISEE corrente di cui al DPCM 05.12.2013 n. 159 del nucleo familiare;
  - b. eventuali ricevute di affitto o del mutuo;
  - c. eventuali ricevute delle bollette delle utenze domestiche (gas, luce, acqua, telefono);
  - d. ultima busta paga di ogni familiare occupato;
  - e. ultimo estratto conto bancario;
  - f. se disoccupato iscrizione al Centro per l'Impiego;
  - g. permesso/carta di soggiorno se dovuta;
  - h. ogni altro documento ritenuto utile a comprovare eventuali spese straordinarie sostenute;
  - i. documentazione e/o autocertificazione di eventuali interventi economici erogati da parte di altri Enti e/o Associazioni.
3. Qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche, il soggetto beneficiario di intervento di assistenza economica ha l'obbligo di aggiornare tempestivamente la certificazione rilasciata ai Servizi per consentire la corretta valutazione della situazione, pena la rivalutazione della situazione e l'eventuale possibilità del decadimento dal beneficio.

#### **Articolo 14 - Interventi relativi all'Area Minori e Famiglie**

Nell'ambito degli interventi rivolti ai minori e famiglie il servizio Sociale eroga le seguenti prestazioni:

- a. Servizio Tutela Minori;
- b. Servizio di supporto e sostegno alla famiglia;
- c. Servizio di assistenza educativa;

#### **Articolo 14.1 - Inserimento in comunità su disposizione del Tribunale per i Minorenni**

1. L'inserimento di un minore in comunità può essere disposto:
  - a. con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni);
  - b. con provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile.
1. In ogni caso l'inserimento in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunga alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.
2. I destinatari di questo provvedimento possono essere:
  - a. minori vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
  - b. minori in stato di disadattamento, devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
  - c. minori per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi;
  - d. minori in altre situazioni di pregiudizio;
  - e. minori stranieri non accompagnati.
3. L'inserimento del minore in comunità familiare si articola in uno specifico progetto personalizzato che preveda i seguenti obiettivi:
  - a. garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
  - b. individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
  - c. garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
  - d. mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
  - e. garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
  - f. prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
  - g. favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

4. In situazioni particolari, può essere valutata, con il consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età, in ragione di eventi particolari quali lo studio, l'estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, l'impossibilità di rientro in famiglia. In tal caso la permanenza è rapportata alla definizione di un progetto personalizzato, da realizzarsi entro tempi definiti.

#### **Articolo 14.2 - Incontri protetti**

1. Sono definiti "protetti" gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra il minore e genitori e/o parenti, alla presenza di un educatore presso uno spazio neutro;
2. Tali incontri perseguono la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affidamento ed altre situazioni di grave e profonda crisi familiare.
3. Gli obiettivi degli incontri consistono nel:
  - a. garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale;
  - b. garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali;
  - c. contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione figure genitoriali-minori.
4. Le attività previste sono rivolte a sistemi familiari entro i quali è interrotta o sospesa la relazione tra uno o più minori con i genitori naturali, ed è conseguentemente necessario realizzare contesti protetti che permettano l'incontro tra i minori e le figure genitoriali. Costituisce pre-requisito necessario per l'attivazione degli interventi la presenza di un provvedimento definitivo inoltrato dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale territorialmente competente, o la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'assistente sociale di riferimento e dagli adulti implicati (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori sociali incaricati per attività socioeducative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare).

#### **Articolo 14.3 - Inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali senza provvedimento dell'Autorità Giudiziaria**

1. Il Comune, in osservanza della legislazione nazionale, promuove il diritto, di ogni minore, di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto dell'identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano le misure alternative previste dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.
2. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali all'interno di un progetto quadro stipulato in accordo con la famiglia è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e

- mantenendo la relazione con la famiglia d'origine.
3. I destinatari degli interventi sono i minori con gravi difficoltà personali/familiari, carenze socio culturali, relazionali, e/o a rischio di dispersione scolastica.

#### **Art. 14.4 - Istruttoria e determinazione della quota da porre a carico del/dei genitori**

1. Sia per interventi a carattere giudiziale, sia in caso di interventi a carattere consensuale viene richiesto ai genitori di sottoscrivere un impegno relativo al pagamento della retta della comunità posta a loro carico. Nel caso di rifiuto alla sottoscrizione, impregiudicato è il diritto del comune di rivalersi nei confronti dei genitori.
2. Il contributo mensile ai genitori a titolo di compartecipazione al costo del servizio non può essere inferiore comunque all'importo degli assegni familiari mensili in busta paga relativi al minore e non può in ogni caso superare la spesa sostenuta dall'ente.
3. La compartecipazione al costo del servizio è calcolata in funzione della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza.
4. Si rimanda alla Giunta Comunale:
  - la quota di compartecipazione.
5. Resta salva la possibilità del Servizio Sociale Comunale di valutare la riduzione della quota qualora l'importo previsto non possa essere sostenuto dalla famiglia di origine per indigenza.
6. Agli interessati viene quindi comunicata la quota di partecipazione e le relative modalità di pagamento.
7. La quota per la partecipazione alla spesa verrà rivista periodicamente alla scadenza della certificazione ISEE, fatto salvo il diritto dell'utente di presentare nuova certificazione ISEE in caso di modifica del proprio reddito.
8. La giunta, comunale nell'ambito del sistema tariffario, può determinare una percentuale dell'abbattimento della quota di partecipazione richiesto ai genitori per ogni figlio inserito in struttura successivo al secondo.
9. In caso di inadempienza si procederà in primo luogo all'invio di apposita diffida di pagamento; potrà essere concordato con gli interessati un piano di pagamento scaglionato in presenza di difficoltà economiche.
10. In caso di ulteriore inadempienza si valuterà l'attivazione della riscossione coattiva.
11. Il procedimento coattivo di pagamento sarà comprensivo dei relativi oneri di procedura ed eventuali interessi di mora.

#### **Articolo 15 - Assistenza Educativa Minori**

1. Il servizio di Assistenza educativa ai Minori si colloca nella rete dei servizi socio-assistenziali, con la finalità di attivare interventi di tipo preventivo e di sostegno nei confronti di famiglie definite "a rischio" o in situazioni di difficoltà temporanea.
2. Destinatari dell'intervento sono le famiglie per le quali il Servizio abbia definito un Progetto di Intervento, basato su recupero delle risorse potenziali della famiglia, rafforzamento delle competenze genitoriali e supporto al minore nel suo sviluppo psico-fisico.

### **Articolo 15.1 - Compartecipazione al costo del servizio**

1. La compartecipazione al costo del servizio è calcolata in funzione della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare di appartenenza.
2. Si rimanda alla giunta comunale la determinazione dei criteri della compartecipazione e delle modalità di determinazione dell'importo.

### **Articolo 16 - Affidamento Familiare**

1. L'affidamento familiare consiste nell'accoglienza di un minore, per un periodo di tempo determinato, presso una famiglia, un single o una comunità di tipo familiare. Quando la famiglia d'origine del minore non riesce a prendersi temporaneamente cura dei figli, con l'affidamento familiare si garantisce il diritto del minore a vivere e crescere in una famiglia, assicurando serenità e le migliori condizioni per lo sviluppo psico-fisico.
2. L'affidamento familiare può anche realizzarsi come risorsa in affiancamento e a supporto ai genitori nella cura quotidiana del minore, qualora se ne presentasse la necessità all'interno di un progetto specifico.
3. L'affidamento familiare è un intervento che prevede che siano mantenuti i rapporti tra il minore e il nucleo familiare d'origine in vista del suo rientro.
4. La tempestività e l'accompagnamento ad un rientro sereno nella famiglia di origine sono le finalità prioritarie dell'intervento.

### **Articolo 16.1 -Tipologie di affidamento familiare**

A partire dalla sussistenza o meno di un legame di consanguineità tra il bambino e gli affidatari, l'intervento di affidamento familiare si distingue in:

- a. affidamento etero familiare: quando il bambino viene affidato a soggetti che non hanno legami di consanguineità con la sua famiglia d'origine;
- b. affidamento intra familiare: quando il bambino viene affidato a parenti entro il quarto grado. Non sono oggetto di interventi di protezione e tutela da parte dei servizi sociali gli affidi intra familiari in cui i genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale, affidino spontaneamente il proprio figlio ad un parente entro il quarto grado e non si rilevino elementi di rischio e di pregiudizio;
- c. affidamento con finalità adottive: il Tribunale per i Minorenni (T.M.) può decidere l'affidamento di un minore sottoposto al procedimento per l'accertamento dello stato di adottabilità, presso una coppia ritenuta in possesso dei requisiti per la sua futura eventuale adozione, in attesa della definizione del giudizio. Si tratta di un provvedimento disposto nell'esclusivo interesse del minore, finalizzato a contenere i tempi di permanenza in comunità e i danni che ne possono derivare.

### **Articolo 16.2 - Sostegno economico – affidamento familiare**

1. Il Comune responsabile per il progetto di affidamento etero familiare eroga alla famiglia/persona affidataria un contributo a totale favore del bambino affidato, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche (Art.80 III Comma L.184/83 e s.m.i.).
2. Per le diverse modalità di intervento di affidamento etero familiare sono previste

diverse fasce di contributo regolamentate dalla Delibera Consiglio Regionale. 21 settembre 1993, n 364: “Direttiva su criteri e modalità di sostegno economico per l’affidamento familiare” che stabilisce i criteri per assegnazione di un contributo economico in favore di famiglie affidatarie.

3. Per affidamento intra familiare, trattandosi gli affidatari di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell’art. 433 del Codice Civile, non è previsto uno specifico contributo economico, soprattutto nel caso di affidamenti consensuali, presupponendosi, da parte dei genitori o esercenti la potestà, accordi economici autonomi in merito al mantenimento del bambino presso il parente stesso.
4. Per affido con finalità adottive, non è prevista l’erogazione di un contributo economico in quanto le famiglie individuate direttamente dal Tribunale sono scelte tra quelle in grado di assicurare al minore il mantenimento, l’educazione e l’istruzione, secondo il dettato degli artt. 2 e 5 della Legge 149/2001.

### **Articolo 17 - Assistenza domiciliare per anziani, adulti, famiglie multiproblematiche e persone con disabilità (SAD)**

1. Il servizio di assistenza domiciliare (di seguito denominato SAD), costituisce l’espressione primaria e fondamentale dell’intervento sul territorio per la tutela della salute e del benessere dell’individuo e del nucleo familiare che, per particolari contingenze o per una non completa autonomia, non sia in grado di soddisfare le esigenze di cura personale e dell’ambiente di vita.  
La normativa della Regione Toscana conferma altresì l’importanza degli interventi volti a favorire la massima integrazione tra servizi sociali e sanitari destinati alla popolazione.
2. Il SAD è finalizzato a garantire all’utenza autonomia di vita nella propria abitazione riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.
3. Il SAD promuove, mantiene o recupera:
  - a. l’autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
  - b. la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
  - c. il sostegno delle famiglie impegnate nell’attività di cura;
  - d. l’integrazione e il collegamento con i servizi socio-sanitari.

#### **Articolo 17.1- Beneficiari dell’intervento**

1. L’utenza destinataria del SAD è formata dalle persone in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psicosociale o di altra natura.
2. Il SAD viene erogato tramite figure professionali qualificate, ai sensi della normativa vigente, che garantiscono prestazioni socio-assistenziali di:
  - a. aiuto per la cura del benessere psicofisico della persona e del suo ambiente di vita (igiene, alimentazione, relazioni sociali, ecc.);
  - b. sostegno alla rete familiare;
  - c. attivazione delle risorse e dei servizi del territorio;
  - d. monitoraggio delle situazioni critiche a rischio di emarginazione sociale.
3. La tipologia di prestazione socio-assistenziale e la frequenza degli accessi al domicilio sono definite nel progetto personalizzato di intervento predisposto dal servizio sociale.

### **Articolo 17.2 Compartecipazione alla spesa**

1. I soggetti che beneficiano del servizio di SAD e i familiari (genitori, figli) partecipano al costo del servizio sulla base della valutazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo in base a quanto stabilito con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale.

### **Articolo 18 - Interventi economici ad integrazione delle rette in strutture residenziali**

1. Il Comune di Borgo a Mozzano, in ottemperanza alle disposizioni di legge in tema di prestazioni socio sanitarie, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita e di valorizzarla nel proprio contesto familiare, si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero in strutture residenziali stimolando l'utilizzo dei servizi territoriali domiciliari. Qualora non fosse possibile assicurare alle persone anziane o disabili un adeguato supporto assistenziale presso il proprio domicilio, nonostante il ricorso ai servizi domiciliari, sarà valutato l'inserimento in struttura protetta.
2. Per le persone anziane non autosufficienti la necessità del ricovero in struttura e la valutazione dal punto di vista sociale e sanitario, avviene all'interno della Commissione Unità di Valutazione Multidisciplinare, mentre nel caso di persona disabile la valutazione viene effettuata dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità che valuta, nei confronti dell'interessato, una progettualità residenziale quando non siano presenti o attivabili progettualità domiciliari. Attraverso il Piano Assistenziale Individualizzato sviluppato dalla commissione UVM o UVMD si può garantire la quota di rilievo sanitario che viene erogata alla struttura, per ogni giornata di presenza della persona, per le prestazioni assistenziali e infermieristiche. Alla quota di rilievo sanitario si aggiunge la quota sociale, a carico della persona (o della famiglia) per le prestazioni tutelari ed alberghiere, tra cui il vitto, l'alloggio, l'igiene ambientale, ecc.
3. Il Comune di Borgo a Mozzano, laddove si sia reso necessario l'inserimento in struttura di una persona e questi non sia in grado oggettivamente di provvedere al pagamento della retta sociale, può intervenire ad integrare la medesima.
4. Per contributo ad integrazione della retta di servizi residenziali per le persone non autosufficienti o con disabilità si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota alberghiera della retta di ospitalità in strutture accreditate, a carattere sociosanitario.
5. La Giunta Comunale, determina i criteri dell'integrazione della retta sociale.

#### **Articolo 18.1- Destinatari del contributo**

1. I destinatari del contributo per l'integrazione della retta di servizi residenziali sono:
  - a. anziani non autosufficienti;
  - b. disabili adulti.

#### **Articolo 18.2 - Condizioni per l'integrazione della retta di ospitalità**

1. Condizioni per accedere all'integrazione della retta sono:
  - a. l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune di Borgo a Mozzano

- prima dell'inserimento stabile in struttura;
- b. la necessità per la persona di un inserimento residenziale, definita dall'Assistente Sociale del Comune e confermata in sede di Unità di Valutazione Multidimensionale.

### **Articolo 18.3 - Determinazione dell'integrazione della retta**

1. L'importo del contributo a copertura della retta sociale è determinato dalla differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta stessa e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale, prendendo in considerazione tutte le entrate e tutto il patrimonio presente e futuro dell'utente, ivi compresa qualsiasi entrata a qualsiasi fine introitata dall'utente medesimo;
2. Nella quantificazione della quota rispettivamente a carico della persona e dell'Ente, si terrà conto di una somma mensile da utilizzare per le proprie spese personali commisurata al suo reale utilizzo;
3. La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del c.p.

### **Articolo 18.4- Coinvolgimento della rete familiare**

1. L'intervento di integrazione della retta si inserisce nell'ambito di un progetto individuale che si orienta ai principi di coinvolgimento e di corresponsabilità della rete familiare nella cura dell'assistito.
2. Al fine di garantirne l'applicazione, il Servizio Sociale è tenuto ad esperire ogni azione resa possibile dalla normativa vigente, ivi comprese:
  - a. la convocazione dei familiari;
  - b. l'informazione sulla possibilità dell'assistito di richiedere sostegno economico ai familiari nell'ambito degli obblighi di assistenza familiare;
  - c. la presentazione della figura dell'Amministratore di Sostegno a tutela dell'assistito.
3. Sono tenuti a partecipare al costo della spesa i figli anche non facente parte del solito nucleo familiare sulla base della valutazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) secondo le percentuali stabilite con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale.

### **Articolo 18.5 - Recupero di risorse economiche**

1. Al fine di recuperare risorse economiche atte al pagamento della retta sociale di ricovero per anziani inseriti in maniera permanente, il comune in presenza di eventuali beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge e/o beni mobili, potrà procedere, sulla base di una valutazione di convenienza economica e di perseguimento dell'interesse pubblico nell'utilizzo del bene immobile, ad accordi con i beneficiari, attraverso i seguenti "negozi giuridici":
  - a. comodato: il Comune prende in consegna l'immobile e se ne serve per un uso determinato con l'obbligo di restituirlo al ricoverato qualora venga dimesso, o agli eventuali eredi alla di lui morte;
  - b. donazione: il beneficiario per spirito di liberalità dona al Comune la sua proprietà;
  - c. costituzione di diritto di usufrutto su immobile dell'utente: se alla di

lui morte non si verifica l'estinzione del credito, cade in successione la nuda proprietà e prosegue l'usufrutto (che non potrà superare i trenta anni – art. 979 C.C).

2. Verranno attivate le azioni necessarie per recuperare ulteriori risorse economiche dell'assistito quando le stesse non siano immediatamente disponibili, anche nel caso di redditi certi ma futuri (ad es. pensioni ed indennità varie, comprensive di somme arretrate nel caso sia maturato un credito da parte dell'Ente).
3. Nel caso di integrazione di rette di ricovero in strutture residenziali comprese le residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), gli interventi assistenziali dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento), liquidati in data successiva all'ammissione in struttura, sono recuperati fino al raggiungimento delle quote erogate in eccedenza rispetto a quelle dovute dall'utente sulla base dei conteggi effettuati tenendo conto della nuova situazione economica. L'utente sottoscrive un impegno in tal senso al momento del ricovero.
4. Inoltre, il Responsabile del Servizio Sociale si riserva la facoltà di promuovere istanza per la nomina di un Amministratore di sostegno a favore dell'assistito.
5. Il Comune in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie nei confronti dei parenti obbligati ai fini del presente regolamento.

#### **Articolo 19- Centri Diurni**

1. Il centro diurno si configura come un servizio rivolto ad anziani non autosufficienti o disabili. Si rivolge in modo particolare alle famiglie delle persone anziane che spesso vivono in una condizione di solitudine e disagio offrendo loro un sostegno nella cura ed alleggerimento degli impegni familiari garantendo un'assistenza professionale dell'anziano.
2. La compartecipazione richiesta verrà individuata, a seconda della fascia di ISEE nella quale si colloca la persona.
3. Le fasce sono predeterminate dalla giunta comunale.
4. Sono tenuti a partecipare al costo della spesa i figli anche non facente parte del solito nucleo familiare sulla base della valutazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) secondo quanto approvato con apposita deliberazione dalla Giunta Comunale.

#### **Articolo 20- Ricovero in casa famiglia**

1. Qualora la persona non venga dichiarata non autosufficiente dalla commissione UVM e non si ravvisi la necessità di un inserimento in RSA, la persona può essere collocata in casa famiglia per impossibilità di attivazione di un progetto domiciliare causa rete familiare fragile e assente.
  2. Qualora la condizione economica fosse tale da non poter coprire il costo della retta della casa famiglia, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18.2, 18.3, 18.4 e 18.5.

#### **Articolo 21 - Ricovero in caso di urgenza**

1. Si prevede la possibilità di erogare un contributo pari alla retta di accoglienza, in attesa di ridefinire il contributo in un momento successivo e di procedere al recupero delle eventuali somme erogate in eccedenza, nei casi in cui:
  - a. il ricovero della persona in struttura risulti urgente e non prorogabile;

- b. la persona da ricoverare sia completamente priva di risorse;
  - c. la persona da ricoverare, pur disponendo di risorse economiche, non sia in grado di provvedere alla loro gestione, non abbia persone di riferimento e si debba procedere alla nomina di un Amministratore di sostegno/curatore/tutore.
2. Qualora la condizione economica fosse tale da non dare diritto ad agevolazioni economiche sulla retta e tuttavia fossero presenti nel nucleo familiare condizioni di particolare gravità e/o rischio tali da rendere necessario il ricovero, in casi eccezionali le agevolazioni possono essere concesse con provvedimento motivato, in deroga alle condizioni economiche, sulla base di adeguata istruttoria predisposta dal Servizio Sociale, anche in applicazione degli art. 3 e 6 del DPCM. n. 159/2013.

### **Articolo 22 - Servizio di trasporto sociale**

1. È facoltà del Comune attivare un servizio di trasporto sociale, che consiste nel trasporto della persona non in grado di raggiungere in autonomia strutture sanitarie, assistenziali, riabilitative, pubbliche o convenzionate.
2. Il servizio è finalizzato a consentire a persone che non possono utilizzare i normali mezzi di trasporto di recarsi a visite, esami specialistici o usufruire di prestazioni sanitarie, comprensive del necessario supporto alla mobilità.
3. Il servizio di trasporto sociale consente alla persona di attivare un mezzo di trasporto, idoneo alle proprie difficoltà, necessario per accedere ai servizi socio-sanitari e assistenziali sia pubblici che convenzionati.
4. Il servizio comprende il prelevamento della persona presso la propria abitazione, il trasporto di andata e ritorno dall'abitazione stessa, l'accompagnamento all'ingresso della struttura di destinazione.
5. Il servizio di trasporto può essere effettuato sia in forma collettiva che in forma individuale a seconda delle esigenze e della destinazione.
6. Il trasporto si considera concluso con l'arrivo presso la struttura di destinazione o il domicilio.
7. Il servizio può essere attivato con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e/o di altri soggetti del terzo settore.
8. I soggetti beneficiari sono tenuti al pagamento di una quota quantitativa definita dalla giunta comunale. La persona potrà richiedere la riduzione del 50 % del costo del servizio o l'esenzione nel caso in cui l'ISEE del proprio nucleo familiare rientri nelle tariffe approvate dalla giunta comunale.

### **Articolo 23- Destinatari**

1. Possono usufruire del servizio di trasporto i residenti nel comune di Borgo a Mozzano che siano:
  - a. anziani (con età superiore a 65 anni);
  - b. disabili.
2. Non è consentito il trasporto:
  - a. di ammalati gravi;
  - b. persone affette da malattie contagiose;
  - c. per ricoveri urgenti in ospedale.

#### **Articolo 24- Telesoccorso**

1. Il telesoccorso consiste nell'installazione di un collegamento telematico ad una centrale d'ascolto in grado di attivare gli interventi necessari al superamento di una situazione di pericolo. Il telesoccorso si inserisce in una rete di strumenti volti a mantenere la persona con difficoltà sanitarie e sociali nella propria casa serenamente ed in piena sicurezza.
2. Il servizio si rivolge ai cittadini che si trovano in condizione di solitudine, di elevato rischio sanitario e sociale e/o di mancanza di adeguato supporto familiare.
3. All'attuazione della teleassistenza concorrono più strutture pubbliche e private.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti al pagamento di una quota definita dalla giunta comunale. La persona potrà richiedere la riduzione del 50 % del costo del servizio o l'esenzione nel caso in cui l'ISEE del proprio nucleo familiare rientri nelle tariffe approvate dalla giunta comunale.

#### **Articolo 25-Spese funebri**

1. Le spese funerarie fanno parte della successione e come tali gravano sugli eredi in forza dell'acquisto dell'eredità. Ne consegue che i soggetti che accettano l'eredità non possono sottrarsi dal pagamento di tali somme. Il pagamento delle spese funerarie da parte di un membro della famiglia, prima ancora che un dovere giuridico, rappresenta un dovere morale.
2. Nell'ipotesi di decesso di cittadino indigente appartenente a famiglia bisognosa non in grado di far fronte alle spese per le esequie del proprio congiunto, può essere previsto un aiuto economico da parte del Comune, sotto forma di funerale sociale per sostenere le spese funebri, sempre secondo il principio di economicità.
3. La richiesta di funerale sociale va comunque presentata prima delle esequie.
5. Il Servizio di funerale sociale gratuito comprende:
  - a. il Servizio funebre (fornitura della bara e trasporto dal luogo del decesso al luogo di sepoltura sito presso il Comune di Borgo a Mozzano),
  - b. l'inumazione in campo comune.
6. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, definisce l'importo massimo erogabile per le spese funerarie delle persone indigenti.

#### **Art 26- Percorsi di sostegno a favore di vittime di violenza, maltrattamento e abuso**

1. La violenza domestica ed extrafamiliare, il maltrattamento e l'abuso costituiscono fenomeni gravi all'interno della nostra società. Gli interventi e le azioni messe in campo dall'ente in collaborazioni con i centri antiviolenza territoriali sono finalizzati a garantire supporto, tutela, protezione attraverso l'attivazione di progetti personalizzati.
2. In particolare a favore delle persone vittime di violenza, in rete con i centri antiviolenza territoriali, si garantiscono i seguenti servizi:
  - a. percorso di accesso (ricevimento e ascolto, colloqui di valutazione della richiesta e prima valutazione del rischio e/o pregiudizio al fine di programmare interventi adeguati di protezione e tutela);
  - b. percorsi di consulenza e sostegno: colloqui informali di carattere legale, sostegno psico-educativo e sociale;

- c. attivazione di percorsi per il superamento del disagio, finalizzati a favorire nuovi progetti di vita e autonomia.
3. Per tali interventi e servizi non è prevista alcuna compartecipazione da parte delle vittime.
4. La retta all'interno di case rifugio o case famiglia è direttamente a carico dell'ente.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 27 – Abrogazioni**

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile ed ogni altra disposizione regolamentare in precedenza emanata e volta a regolare il medesimo ambito.

### **Articolo 28 - Regolamentazione di altri servizi**

Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento a quanto stabilito dalla Giunta Comunale in via d'urgenza, nelle more delle regolamentazioni di quanto non previsto dal presente Regolamento.

### **Articolo 29- Pubblicità**

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale. È fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

### **Articolo 30 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.